Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

OGGETTO **Presentazione osservazione.**
Progetto: MXP MAGENTA - Campus ad uso Data Center sito nel comune di Magenta (MI)
Procedura: Valutazione Impatto Ambientale
Codice Procedura: 14553

Il/La Sottoscritto/a Giovanni PEZZOTTA presenta, ai sensi del D.Lgs.152/2006, la seguente osservazione per la procedura di Valutazione Impatto Ambientale relativa al Progetto in oggetto.

Informazioni generali sui contenuti dell'osservazione
- Aspetti ambientali
- Aspetti programmatici e pianificatori

Aspetti ambientali oggetto delle osservazioni
- Acqua
- Suolo
- Salute umana
- Rischi naturali e antropici

Osservazione

Criticità ambientali del sottosuolo ex SNIA Novaceta: bonifica in corso non certificata,contaminazione residua da solventi clorurati (TCE, PCE, cloruro di vinile). Interferenza diretta scavi/falda di 2,15 m. (elab.2005_VA-013). Richiesta verifica stato bonifica ex art. 242D.Lgs. 152/2006 e parere ARPA Lombardia. Relazione tecnica allegata.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Elenco Allegati

Allegato - Dati Personali	OSS_7445_VIA_DATI_PERS_20260606.pdf
Allegato 1 -	OSS_7445_VIA_ALL1_20260606.pdf

Data 06/06/2026

Giovanni PEZZOTTA

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma

OGGETTO: Osservazioni ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 – Procedimento VIA n. 14553 – **"MXP MAGENTA – Campus ad uso Data Center"** – Proponente: NAMIRA S.G.R.P.A. – **Criticità ambientali del sottosuolo: sito ex SNIA Novaceta, bonifica non certificata, contaminazione residua da solventi clorurati**

Il sottoscritto: Giovanni Pezzotta, in qualità di cittadino e attivista civico

presenta le seguenti osservazioni nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "MXP MAGENTA – Campus ad uso Data Center" (codice procedura MASE: 14553), proponente NAMIRA S.G.R.P.A., con scadenza per la presentazione di osservazioni fissata al 09/06/2026.

1. PREMESSA: IL SITO DI INTERVENTO E LA SUA STORIA INDUSTRIALE

L'area oggetto dell'intervento è ubicata in Comune di Magenta (MI), in corrispondenza dell'ex sito industriale occupato dalla **SNIA Novaceta** (già SNIA BPD), stabilimento tessile-chimico attivo per decenni e dismesso nel corso degli anni '90 del secolo scorso. Tale sito è noto alle autorità ambientali regionali e nazionali per la presenza di **contaminazione da solventi clorurati nel sottosuolo e nella falda acquifera**, derivante da attività produttive pregresse.

Le procedure di bonifica avviate ai sensi del D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) e poi proseguite sotto la disciplina del D.Lgs. 152/2006, Titolo V, Parte IV, **non risultano concluse con emissione di certificazione di avvenuta bonifica** da parte dell'autorità competente. Il sito rientra pertanto, ai fini delle presenti osservazioni, nella categoria dei *"siti con procedimento di bonifica non concluso"*, con persistenza di inquinanti nel sottosuolo e/o nella falda.

2. CONTAMINANTI RILEVATI: SOLVENTI CLORURATI

2.1 Tipologia dei contaminanti

Dalle informazioni disponibili nei documenti pubblici relativi al sito ex Novaceta, le analisi ambientali hanno rilevato la presenza dei seguenti contaminanti principali:

- Tricloroetilene (TCE) – CAS 79-01-6
- Tetracloroetilene / Percloroetilene (PCE) – CAS 127-18-4
- Cloruro di vinile (VC) – CAS 75-01-4, prodotto di degradazione anaerobica di TCE e PCE
- Cis-1,2-dicloroetilene (cis-DCE) – ulteriore metabolita di degradazione

Il cloruro di vinile (VC) è classificato dalla IARC come **cancerogeno certo per l'uomo (Gruppo 1)**. Il TCE è classificato come **cancerogeno probabile (Gruppo 2A)**. Entrambi presentano elevata mobilità in falda e notevole persistenza ambientale.

2.2 Valori soglia di riferimento

Le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per la falda acquifera, stabilite dall'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, prevedono:

- TCE: 1,5 µg/L
- PCE: 1,1 µg/L
- Cloruro di vinile: 0,5 µg/L

Il superamento anche di uno solo di tali valori comporta l'obbligo di caratterizzazione e bonifica e preclude, in linea di principio, la realizzazione di interventi edilizi e infrastrutturali che non abbiano previamente garantito la messa in sicurezza del sito.

3. CRITICITÀ RISPETTO AL PROGETTO IN ESAME

3.1 Interazione con le attività di scavo

La realizzazione del Campus Data Center prevede la costruzione di **infrastrutture ipogee e seminterrate** (vasche di contenimento, fondazioni profonde, locali tecnici) che comporteranno **scavi significativi nel sottosuolo**. Tali operazioni di scavo, in un'area con contaminazione residua non certificata come bonificata, pongono i seguenti rischi:

- mobilizzazione e risospensione dei contaminanti presenti nella zona insatura e nei sedimenti del primo acquifero
- alterazione dei gradienti idraulici sotterranei con potenziale espansione della plume di contaminazione verso aree attualmente non contaminate o verso la falda profonda
- esposizione dei lavoratori ai vapori di solventi clorurati durante le operazioni di scavo (rischio di intossicazione acuta e cronica)
- dispersione di terre e rocce da scavo potenzialmente contaminate con obblighi di classificazione ai sensi del D.P.R. 120/2017 ("terre e rocce da scavo")

3.2 Incompatibilità con la falda acquifera locale

L'area magentina è caratterizzata da una **falda freatica superficiale** relativamente poco profonda, utilizzata storicamente a fini irrigui e potenzialmente connessa con il sistema acquifero della Pianura Padana. La costruzione di opere idraulicamente impattanti (vasche di raffreddamento, sistemi di gestione delle acque reflue dei data center, dispersori) in presenza di contaminazione residua da solventi clorurati comporta il rischio di:

- contaminazione indiretta della falda in assenza di una barriera idraulica certificata
- interazione tra i fluidi di processo del data center e le acque sotterranee contaminate

– superamento delle CSC nella falda a valle idrogeologica del sito

Tale rischio è aggravato da quanto emerge dagli elaborati progettuali depositati agli atti del medesimo procedimento. Dall'analisi delle sezioni di progetto (rif. elaborato **20005_VA-013**) risulta che la quota di fondo scavo è prevista a **134,60 m s.l.m.**, mentre il picco massimo di falda registrato nel 2025 si attesta a **136,75 m s.l.m.**: ne deriva un'**interferenza diretta e permanente di 2,15 metri** tra il fondo degli scavi e la falda. Tale condizione, già di per sé problematica sotto il profilo idraulico, acquista una valenza critica ulteriore nel contesto di un sottosuolo con contaminazione da solventi clorurati non bonificata e non certificata: le operazioni di aggottamento e la presenza di strutture interrate permanenti possono alterare i gradienti idraulici locali, **mobilizzare i contaminanti residui** e favorirne la migrazione verso la falda profonda o verso aree adiacenti non contaminate. Si richiama in proposito quanto già evidenziato da altro osservante nel medesimo procedimento (osservazione prot. MASE n. 0116261 del 01/06/2026), che ha richiesto l'integrazione obbligatoria di uno studio modellistico 3D del flusso della falda: tale integrazione appare tanto più urgente alla luce dello stato di contaminazione residua del sottosuolo.

3.3 Assenza di certificazione di avvenuta bonifica: ricostruzione documentale

Il proponente non ha prodotto, negli elaborati progettuali depositati agli atti del procedimento VIA n. 14553, **documentazione attestante il completamento e la certificazione della bonifica** del sito ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006. Tale circostanza non è meramente dedotta in via presuntiva, ma risulta confermata da una convergente serie di atti e dichiarazioni pubbliche, di seguito ricostruita in ordine cronologico.

a) Ottobre 2022 – comunicazione di Namira SGR al Comune di Magenta. In occasione di un incontro presso il Comune di Magenta promosso dal Sindaco, i rappresentanti di Namira SGR comunicarono che l'avvio del procedimento di bonifica del suolo era previsto per il novembre 2022 e che il rilascio della **certificazione di avvenuta bonifica da parte di Città Metropolitana o di ARPA Lombardia avrebbe dovuto concludersi nell'estate del 2023** (fonte: Ticino Notizie, 07/10/2022).

b) 2024 – interrogazione consiliare del gruppo Progetto Magenta al Sindaco Del Gobbo. A distanza di oltre un anno dalla scadenza dichiarata, il gruppo consiliare Progetto Magenta (consiglieri Minardi e Campana) depositò una formale interrogazione consiliare rilevando che **le attività nell'area ex Novaceta apparivano sospese**, e chiedendo all'Amministrazione Comunale di riferire sulle motivazioni della sospensione, sulla data di avvio dei lavori di bonifica del suolo e sulla data di eventuale ripresa. Tale interrogazione attesta che, nel corso del 2024, nessuna certificazione di avvenuta bonifica risultava ancora rilasciata.

c) 2025 – Studio di Impatto Ambientale depositato da Namira SGR nel procedimento VIA n. 14553. Lo stesso proponente, nel SIA allegato all'istanza VIA, descrive la situazione del sito riconoscendo che **"è in corso un articolato processo di bonifica ambientale finalizzato al recupero della qualità del suolo e delle matrici"**. L'uso del tempo presente e la formula "in corso" escludono categoricamente che la bonifica fosse già completata e certificata al momento della presentazione dell'istanza.

La ricostruzione sopra esposta dimostra che, ad oggi, **non risulta rilasciata alcuna certificazione di avvenuta bonifica** del sito ex SNIA Novaceta da parte dell'ente competente (Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 248 D.Lgs. 152/2006, previa relazione tecnica di ARPA Lombardia). L'area non è pertanto stata cancellata dall'Anagrafe dei siti contaminati della Regione Lombardia, e il procedimento di bonifica risulta formalmente aperto. In tale contesto, la prosecuzione del procedimento VIA senza acquisizione del parere degli enti competenti in materia di bonifica configura una grave lacuna istruttoria.

Si richiama in proposito quanto disposto dall'**art. 239, comma 4, D.Lgs. 152/2006**, che prevede che chiunque intenda effettuare interventi edilizi o di utilizzo dei suoli in siti contaminati o potenzialmente contaminati sia tenuto a procedere alla caratterizzazione del sito, e quanto previsto dall'**art. 242, comma 13**, che subordina il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo all'avvenuta bonifica o alla dimostrazione della compatibilità dell'uso previsto con lo stato di contaminazione residua.

4. RICHIESTE ISTRUTTORIE

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede all'Autorità competente di:

- **Verificare lo stato amministrativo del procedimento di bonifica** del sito ex SNIA Novaceta: se sia in corso, sospeso, o se sia stato emesso provvedimento di chiusura; in quest'ultimo caso, richiedere la trasmissione della certificazione di avvenuta bonifica ex art. 242, comma 13, D.Lgs. 152/2006.
- **Richiedere ad ARPA Lombardia un parere specifico** sull'idoneità del sito alla realizzazione delle opere previste, con particolare riferimento al rischio di mobilizzazione dei contaminanti in fase di scavo e alla compatibilità idrogeologica del progetto.
- **Richiedere al proponente** l'integrazione del Studio di Impatto Ambientale (SIA) con: (a) indagini di caratterizzazione aggiornate del sottosuolo e della falda nell'area di intervento; (b) Piano di gestione delle terre e rocce da scavo classificato secondo D.P.R. 120/2017; (c) analisi di rischio sito-specifica per i contaminanti presenti, riferita all'uso futuro del sito (use-specific risk assessment).
- **Acquisire il parere della Regione Lombardia** – Direzione Generale Ambiente e Clima, in qualità di ente gestore del procedimento di bonifica ai sensi della L.R. Lombardia n. 30/2006 e s.m.i., circa la compatibilità del progetto con lo stato in atto della bonifica.
- **Valutare la sospensione dell'istruttoria VIA** fino alla completa definizione dello stato della bonifica, ovvero condizionare l'eventuale provvedimento di compatibilità ambientale all'ottenimento della certificazione di avvenuta bonifica o di messa in sicurezza permanente certificata.

5. PROFILI DI DIRITTO PERTINENTI

Le presenti osservazioni si fondano sul seguente quadro normativo:

- D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), Parte IV, Titolo V, artt. 239-253: disciplina della bonifica dei siti contaminati

- D.P.R. 120/2017: gestione delle terre e rocce da scavo
- D.Lgs. 152/2006, Parte II: disciplina della VIA e obblighi istruttori dell'Autorità competente
- L.R. Lombardia n. 30/2006 e s.m.i.: gestione regionale dei siti contaminati
- DPCM 12 marzo 2003 n. 308 e relative linee guida ISPRA per l'analisi di rischio sito-specifica
- Direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale) recepita con D.Lgs. 152/2006, Parte VI

6. CONCLUSIONI

Le criticità sollevate nelle presenti osservazioni impongono **un'istruttoria tecnica approfondita e autonoma** da parte degli enti competenti, non potendosi ritenere sufficiente la documentazione presentata dal proponente per escludere rischi ambientali e sanitari connessi alla contaminazione residua del sottosuolo dell'area ex SNIA Novaceta.

Si chiede pertanto che l'Autorità competente **non rilasci il provvedimento di compatibilità ambientale** prima della completa risoluzione delle criticità sopra illustrate, e che le presenti osservazioni vengano acquisite agli atti del procedimento VIA n. 14553 e trasmesse alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) per il necessario approfondimento.

Magenta, 6 giugno 2026

Il dichiarante

Giovanni Pezzotta